

Indicazioni tecniche esplicative inerenti la D.G.R. n. 35-5274 del 12 febbraio 2007: recepimento del D.P.C.M 28.02.2003 recante “Accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy”.

A completamento di quanto riportato nella D.G.R. 35-5274 del 12.02.2007 con il presente documento si forniscono indicazioni tecniche per favorire comportamenti uniformi nel controllo sulle attività di vendita, addestramento e toelettatura, al fine di garantire all'utenza un servizio di qualità conforme alla legislazione vigente in termini di tutela sanitaria e di benessere degli animali. Il documento intende, inoltre, definire i tempi di applicazione, particolarmente in rapporto alle modalità di detenzione di cani e gatti, negli esercizi già operanti.

Attività di vendita, addestramento, toelettatura

Domanda di autorizzazione

Le attività di vendita, di addestramento e di toelettatura di animali di affezione sono subordinate all'autorizzazione sanitaria rilasciata dal Sindaco, secondo quanto previsto all'art. 24 del D.P.R. 8 febbraio 1954 n. 320, previa istruttoria dei Servizi Veterinari, Area di Sanità animale e Area di Igiene degli Allevamenti e delle produzioni zootecniche, delle ASL territorialmente competenti (cfr. allegato 2, allegato 3).

I responsabili delle strutture delle attività di vendita, di addestramento e di toelettatura di animali di affezione nella domanda di autorizzazione devono riportare almeno le seguenti informazioni:

- il curriculum vitae della persona responsabile dell'attività;
- le specie di animali che si intendono vendere, addestrare o toelettare;
- planimetria quotata e relazione riportante le caratteristiche dei locali e delle attrezzature utilizzate per l'attività;
- l'indicazione del medico veterinario competente per l'assistenza veterinaria agli animali, incaricato della notifica di episodi di mortalità o morbilità anomali riferibili a zoonosi e malattie denunciabili (art. 264 del T.U.LL.SS. n. 1265/34, art. 2 del D.P.R. 320/54).

Assistenza zoiatrica

I responsabili delle strutture di vendita, nell'esercizio delle proprie attività, devono avvalersi di un medico veterinario libero professionista iscritto all'Albo, che dichiari la propria disponibilità a garantire l'assistenza veterinaria (cfr. allegato 4).

Il responsabile della struttura e il medico veterinario incaricato devono segnalare al Servizio Veterinario dell'ASL competente territorialmente casi di mortalità e morbilità non riferibili a cause comuni già accertate, degli animali detenuti nella struttura, al fine di consentire l'adozione dei provvedimenti sanitari necessari, nei casi di zoonosi e malattie soggette a denuncia (art. 264 del T.U.LL.SS. n. 1265/34, art. 2 del D.P.R. 320/54).

Cura e controllo degli animali: caratteristiche e tempi di adeguamento delle strutture di detenzione

I responsabili delle attività di cui trattasi devono adottare tutte le cure e misure necessarie a garantire il benessere psicofisico degli animali, detenendoli nel rispetto delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche e delle indicazioni di seguito riportate.

In particolare, il numero degli esemplari custoditi, dovrà, per ciascuna specie, essere sempre compatibile con numero, tipologia, dimensioni delle strutture dedicate, censite in fase istruttoria, per evitare condizioni di sovraffollamento.

Il rispetto del benessere degli animali risulta inoltre correlato alle caratteristiche delle strutture di detenzione che dovranno essere costruite e disposte in modo tale da non provocare lesioni agli animali, da consentirne la posizione eretta e le fondamentali libertà di movimento.

In merito alle dimensioni minime delle strutture di accoglimento, i parametri di cui all'allegato 1 della D.G.R. n. 35-5274, troveranno immediata applicazione, negli esercizi di nuova apertura, ed in quelli esistenti già dotati di strutture di accoglimento (gabbie, box) di capienza adeguata al loro soddisfacimento. Per i restanti esercizi dovranno essere prescritti adeguamenti, concordando i tempi di attuazione.

Particolare attenzione dovrà essere posta alle strutture di isolamento degli importatori, in conformità con le recenti linee di indirizzo del Ministero della Salute (Nota Ministero della Salute DGSA-VIII/1419/P-I2a del 23/03/07) per consentire la custodia, anche protratta, degli animali sequestrati appartenenti a partite sotto vincolo sanitario, per le quali il Servizio Veterinario potrà dettare particolari prescrizioni.

L'attività di vendita deve prevedere, di norma, la commercializzazione degli animali in un tempo massimo di 30 giorni; per cani e gatti o altre specie che mal sopportano la detenzione in ambienti

confinati, occorre valutare la necessità che vengano realizzate strutture complementari, con maggior disponibilità di spazio, quali aree per consentire lo sgambamento degli animali.

Per quanto riguarda gli animali invenduti, trascorso, il termine massimo di 30 giorni, devono, in alternativa, essere nuovamente inviati al fornitore-allevatore, se disponibile, o destinati ad una struttura avente i requisiti dell'allevamento o della pensione.

E' consentita l'introduzione e la vendita esclusivamente di cani identificati con microchip ed iscritti all'anagrafe canina informatizzata. Il titolare del negozio deve provvedere alla segnalazione, al servizio Veterinario dell'ASL competente, di tutte le cessioni effettuate.

Per quanto riguarda la custodia e il controllo degli animali, i medesimi devono essere ispezionati ed accuditi almeno una volta al giorno e in caso di riscontro di animali ammalati o feriti devono essere adottate tutte le misure in grado di assicurare il ripristino della salute e del benessere.

Alimentazione degli animali

Tutti gli animali devono essere alimentati con adeguate quantità di cibo adatto, anche qualitativamente, alle specifiche esigenze, con periodicità adeguata alla specie e alla categoria.

Agli animali deve inoltre essere garantita la costante disponibilità di acqua fresca.

Condizioni ambientali

La detenzione degli animali deve avvenire nel rispetto dei principali parametri microclimatici. Devono essere garantite condizioni favorevoli in termini di circolazione dell'aria, temperatura, umidità relativa, luminosità, rumorosità ambientale, fotoperiodicità.

Agli animali che vengono mantenuti in locali chiusi deve essere garantito un rapporto artificiale luce/buio compatibile con le necessità fisiologiche, riferite ai periodi di veglia e di riposo.

Qualora si renda necessario, per soddisfare particolari esigenze termiche degli animali e per consentire una detenzione confortevole degli stessi, i locali di stabulazione devono essere dotati di efficaci impianti di ventilazione, di riscaldamento e/o di condizionamento (p. es locali interrati o semi-interrati) o di emissione U.V..

Al fine di poter garantire la continuità del funzionamento dei suddetti impianti tecnologici, durante le ore di chiusura dell'attività, devono essere predisposti dispositivi che rilevano e segnalano eventuali anomalie o guasti, nonché un gruppo di continuità per assicurare un'alimentazione elettrica senza interruzioni.

Requisiti dei locali destinati alle attività di vendita e alle attività di toelettatura

I locali adibiti all'attività di vendita (limitatamente ai reparti dove vengono custoditi gli animali) e di toelettatura devono rispettare almeno i seguenti requisiti:

- pareti impermeabili, lavabili e disinfettabili fino all'altezza minima di due metri;
- pavimenti impermeabili, lavabili, disinfettabili;
- idonee attrezzature per la pulizia e la disinfezione delle gabbie e di tutte le strutture utilizzate per l'attività che viene svolta;
- disponibilità di acqua potabile;
- presenza di servizi igienici;
- presenza di un locale per il lavaggio e la disinfezione delle attrezzature.

Per le attività di vendita, dovranno essere presenti idonei locali o idonee strutture (gabbie, box) facilmente lavabili e disinfettabili, in misura proporzionale al numero di animali ospitati e alla durata della detenzione, per consentire l'isolamento e la cura di animali malati. In caso di patologie infettive trasmissibili, dovrà essere comunque disposto l'immediato allontanamento degli stessi.

Le sale di toelettatura devono essere dotate di pavimenti provvisti di chiusino per lo scarico delle acque luride e di lavaggio che deve essere assicurato in modo igienico e razionale; in alternativa, dovranno essere presenti efficaci attrezzature per l'aspirazione dei liquidi.

Centri di addestramento

Coloro che intendono avviare un centro di addestramento per cani devono richiedere l'autorizzazione sanitaria del Sindaco, la quale verrà rilasciata previo parere favorevole da parte del Servizio Veterinario dell'ASL competente territorialmente. Il rilascio dell'autorizzazione sanitaria deve essere previsto anche qualora il centro non sia dotato di strutture atte alla permanenza dei cani in sede.

Al momento della domanda di autorizzazione il responsabile del centro di addestramento deve fornire il curriculum degli addestratori che operano nella struttura. I medesimi sottoscrivono impegno a non utilizzare metodi coercitivi e di addestramento tali da esaltare l'aggressività dei cani, garantendo piuttosto le condizioni di benessere dei medesimi e il rispetto delle esigenze fisiologiche ed etologiche.

Gli insegnamenti mirati ad addestrare ed educare i cani devono inoltre favorire un equilibrato rapporto tra uomo e cane e rafforzare nel proprietario la consapevolezza di una detenzione

responsabile, prevenendo morsicature e aggressioni a persone e altri animali o altri comportamenti pericolosi per l'incolumità pubblica.

Le strutture e le attrezzature utilizzate devono essere idonee alle attività di cui sopra e garantire adeguate condizioni igienico-sanitarie ai cani detenuti.

Le attività di addestramento devono detenere un registro di carico e scarico, vidimato dal Servizio Veterinario dell'ASL competente territorialmente, per i cani che permangono nella struttura per un certo periodo di tempo necessario al completamento del percorso educativo. All'inizio dell'attività di addestramento per ogni soggetto devono essere riportate le seguenti informazioni:

- identificativo dell'animale e registrazione in anagrafe canina;
- generalità del proprietario;
- generalità del conduttore;
- finalità dell'addestramento
- modalità e durata dell'addestramento

Valutazione idoneità del personale

Per valutare il grado di professionalità richiesta per lo svolgimento dell'attività il Servizio Veterinario dell'ASL esamina il curriculum depositato e si accerta tramite colloquio al momento del sopralluogo che non sussistano motivi ostativi, nel limite dell'accertabilità preliminare. Valutazioni successive potranno intervenire in qualsiasi momento qualora dalla vigilanza emerga la prova di negligenze gestionali attribuibili alla mancanza di qualifica del personale che dovranno essere corrette con opportune prescrizioni.

La suddetta valutazione sarà inoltre condotta anche presso le attività già in essere e non ancora in possesso di autorizzazione sanitaria.

Il colloquio dovrà valutare il grado di conoscenza sugli aspetti principali della normativa nazionale e regionale in tema di animali di affezione, sulla corretta detenzione dei medesimi, sulle caratteristiche di specie e di razza ai fini di una vendita responsabile.

I responsabili delle attività devono essere in grado di informare i loro clienti circa le misure da adottare per una detenzione responsabile e rispettosa delle esigenze fisiologiche ed etologiche in riferimento al tipo di animale che si intende acquistare, nonché fornire informazioni corrette sull'anagrafe ed identificazione degli animali e sugli adempimenti previsti dalla normativa vigente.